



COMUNE DI MARINO
PROVINCIA DI ROMA

**REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSALUBRI**

Indice

Art. 1 Competenze del Comune

Art. 2 Segnalazione di inizio attività

Art. 3 Procedimento amministrativo

Art. 4 Vigilanza

Art. 5 Procedimenti per sanatoria

Art. 6 Variazioni

Art. 7 Sanzioni

ALLEGATO a) – Elenco delle industrie insalubri

Art. 1

Competenze del Comune

1. Al Comune compete l'attribuzione delle lavorazioni insalubri indicate nella I o nella II classe dell'elenco approvato dal Ministro della Sanità con Decreto del 05.09.1994 (allegato a).
2. Per la vigilanza sanitaria il Comune di Marino si avvale degli accertamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria Locale e dagli organismi Regionali e Provinciali preposti alla tutela ambientale del territorio di competenza.

Art 2

Segnalazione di inizio attività

1. Chi intende attivare una delle lavorazioni comprese nell'elenco delle industrie insalubri, di cui al comma 1 del precedente articolo, deve presentare al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), utilizzando la modalità prevista sul sito istituzionale www.comune.marino.rm.it per la trasmissione telematica delle comunicazioni allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi dell'art.2 c.2 del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".
2. La SCIA deve essere corredata da idonea relazione tecnica asseverata da professionista abilitato o da Agenzia delle Imprese accreditata, atta a descrivere i seguenti punti:
 - ubicazione dell'impianto
 - dati catastali e destinazione d'uso dei locali
 - legittimità dell'immobile
 - compatibilità dell'attività con la destinazione d'uso prevista dal Piano Urbanistico comunale
 - cicli di lavorazione
 - macchinari e attrezzature utilizzate
 - sostanze utilizzate, detenute o rilasciate nell'ambiente
 - scarichi idrici
 - emissioni in atmosfera
 - impatto acustico
 - requisiti per la prevenzione incendi
 - sicurezza nei luoghi di lavoro
 - planimetria dell'impianto produttivo.
3. Qualora la SCIA non risulti corredata dalla suddetta relazione tecnica o le dichiarazioni essenziali risultino incomplete, il titolare dell'attività deve provvedere all'integrazione di quanto richiesto entro e non oltre il termine indicato dal S.U.A.P. per l'avvio del procedimento, decorso il quale, in caso di mancato riscontro, l'attività viene interdetta con relativa notifica all'interessato e agli organi di vigilanza.

Procedimento amministrativo

1. Il Responsabile del S.U.A.P. procede all'accertamento dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica attività provvedendo:

a) ad attribuire la lavorazione ad una delle due classi di cui al vigente elenco citato al comma 1 dell'art.1, dandone comunicazione al titolare e tenuto conto che:

- le imprese con lavorazioni incluse nella I classe dell'elenco debbono essere collocate all'esterno dell'abitato, fatta eccezione per quelle il cui titolare ha adottato speciali cautele idonee a evitare rischi per la salute del vicinato, così come descritte e certificate con idonea relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art.2;
- le imprese con lavorazioni incluse nella II classe dell'elenco possono essere ubicate nell'abitato con le speciali cautele rese necessarie dalla tutela della salute del vicinato, così come descritte e certificate con idonea relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art.2;

b) ad accertare la completa dichiarazione dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per la specifica attività produttiva;

c) a trasmettere la relazione tecnica di cui al punto 2. al competente servizio sanitario della ASL territoriale per il rilascio del parere sanitario, a seguito del quale:

- in caso di conformità dell'impianto a quanto dichiarato nella relazione tecnica, il titolare potrà procedere nell'esercizio dell'attività;
- in caso di non conformità, il titolare dovrà subordinare l'esercizio delle attività alla messa in atto di speciali cautele affinché la stessa non costituisca sorgente di pericolo per la salute e sicurezza pubblica;

d) ad accertare il possesso dei requisiti morali dell'esercente;

e) a trasmettere copia della SCIA alla CCIAA territoriale per la relativa competenza in merito all'iscrizione al Registro delle Imprese;

f) a comunicare al competente servizio comunale l'avvio dell'attività imprenditoriale ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi tributari relativi all'area e/o ai locali utilizzati.

2. In assenza delle dichiarazioni relative ai requisiti sopra indicati, ovvero in difetto o in assenza dei medesimi, e nel caso di ritardo o inadempienza degli obblighi tributari comunali, l'attività non può essere svolta.

3. Nella circostanza di cui al precedente punto, il SUAP provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, ad inviare all'interessato apposita comunicazione per l'integrazione delle dichiarazioni o atti necessari per l'esercizio dell'impresa. Decorso il termine assegnato per la presentazione di quanto richiesto, il Responsabile del SUAP provvede all'archiviazione della SCIA, notificando al legale rappresentante dell'impresa l'interdizione dell'attività, fatta salva la facoltà del medesimo di presentare nuova SCIA con dichiarazioni complete dei requisiti richiesti.

Art. 4

Vigilanza

1. Gli accertamenti dei requisiti igienico-sanitari dichiarati nella SCIA sono demandati alle autorità competenti, ai sensi del vigente regolamento SUAP.
2. Allorché si riscontrano immissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti solidi e liquidi e qualunque altro fattore che costituisca pericolo e comporti rischio per la salute pubblica, chi esercita la vigilanza ne dà sollecita comunicazione al Comune, proponendo l'adozione degli atti amministrativi, prescrittivi o ordinativi, ritenuti idonei a controllare il fattore di pericolo e a prevenire i danni alla salute pubblica.
3. Nel caso in cui un'attività classificata insalubre venga esercitata in un impianto produttivo ubicato in zona residenziale senza i necessari adeguamenti affinché la stessa non costituisca sorgente di pericolo per la salute e sicurezza pubblica, ovvero nel caso in cui tale adeguamento non sia possibile, il Comune procede all'interdizione dell'attività produttiva, disponendo la dislocazione dell'impianto in apposita area prevista dal vigente piano urbanistico.

Art. 5

Procedimenti per sanatoria

1. Le attività produttive insalubri soggette a provvedimento di interdizione per mancato adeguamento degli impianti atto a tutelare la salute e sicurezza pubblica, possono essere riavviate qualora l'esercente abbia provveduto all'adozione di tecnologie idonee a tal fine, e sia stata accertata, da parte dei competenti enti, la conformità ai parametri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.
2. Il Comune provvede ad emanare apposita disposizione di revoca dell'interdizione a seguito di comunicazione di parere favorevole da parte degli organismi di vigilanza in merito alle tecnologie adottate ed a notificare il suddetto provvedimento agli interessati.

Art. 6

Variazioni

1. E' fatto obbligo al titolare dell'impianto produttivo di comunicare al SUAP le seguenti condizioni successive all'avvio dell'attività:

- a) variazione del ciclo produttivo
- b) ampliamento della sede operativa
- c) trasferimento della sede operativa
- d) variazione della sede legale dell'impresa
- e) variazione gestione / legale rappresentante
- f) variazioni societarie
- g) cessazione dell'attività.

2. Qualora l'impianto produttivo sia stato oggetto delle variazioni indicate nei punti a) , b) e c) senza comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante dell'impresa, il Responsabile del SUAP emette provvedimento di interdizione dell'attività, estesa sino alla presentazione di idonea comunicazione corredata di dichiarazioni e relazioni tecniche relative alle variazioni apportate.

Art. 7

Sanzioni

1. La inosservanza di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia è sanzionata ai sensi dell'art.216 del Testo Unico Leggi Sanitarie e dalle altre leggi speciali in materia di inquinamento ambientale.
2. Fatte salve le sanzioni penali per le violazioni previste dal Codice Penale e quelle amministrative previste dalle norme speciali, nei casi di inosservanza delle presenti norme regolamentari, si applica la sanzione amministrativa prescritta dall'art. 344 del Testo unico delle leggi sanitarie .

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI**Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE****A) Sostanze chimiche - fasi interessate dell'attività industriale**

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito
10. Acido formico - produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico - produzione
12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico - produzione
14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione
18. Acqua regia - produzione
19. Acrilamide - produzione, impiego
20. Allumina - produzione, impiego, deposito
21. Alluminio - produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
23. Amine - produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca - produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica - produzione
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti - produzione, impiego
33. Argento - produzione
34. Arsenico e composti - produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego
36. Berillio e composti - produzione, impiego
37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito
38. Bromo - produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini - produzione
40. Cadmio e composti - produzione, impiego
41. Calcio ossido - produzione
42. Calcio carburo - produzione
43. Calcio cianamide - produzione
44. Calcio nitrato - produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego
46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito



50. Cicloesilile acetato - produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito
52. Cloriti - produzione
53. Cloro - produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina - produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti - produzione, impiego
57. Cromo e composti - produzione, impiego
58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego
66. Fluoro - produzione, impiego, deposito
67. Fosforo - produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
69. Furfurolo - produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
71. Gesso - produzione
72. Glicerina - produzione
73. Glucosio - produzione
74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito
76. Iodio - produzione
77. Ipcloriti, conc. Cl attivo 10% - produzione
78. Isonitrili - produzione, impiego
79. Magnesio - produzione, impiego
80. Manganese e composti - produzione, impiego
81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti - produzione, impiego
83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito
86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli - produzione, impiego, deposito
92. Osmio e composti - produzione, impiego
93. Piombo e composti - produzione, impiego
94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito
95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito
96. Potassio - produzione, impiego, deposito
97. Potassio idrossido - produzione
98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito
99. Rame - produzione, metallurgia
100. Silicio - produzione
101. Sodio - produzione, impiego, deposito
102. Sodio carbonato - produzione
103. Sodio idrossido - produzione
104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione



107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, deposito
108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) - produzione, impiego, deposito
109. Stagno - produzione
110. Tallio e composti - produzione, impiego
111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito
112. Titanio biossido - produzione
113. Vanadio e composti - produzione, impiego
114. Zinco e composti - produzione, impiego
115. Zolfo - produzione, impiego, deposito
116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali

1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione
5. Aggressivi chimici - produzione, deposito
6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas
7. Alcoli - produzione
8. Aldeidi - produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego
10. Amido e destrina - produzione
11. Antibiotici - produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi)
15. Bozzoli - lavorazione, impiego
16. Budella - lavorazione, impiego, deposito
17. Calce - produzione
18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti
19. Canapa - trattamento, lavorazione
20. Carbone animale - produzione
21. Carbone attivo - produzione
22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione
23. Carte e cartoni - produzione, recupero
24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25. Cascami di legno - lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame - produzione, frazionamento
28. Cavi e fili elettrici - smaltatura
29. Cellulosa rigenerata - produzione
30. Celluloide - produzione, lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa - produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche - produzione
33. Cementi - produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane - produzione
35. Coke - produzione
36. Colle e gelatine animali e sintetiche - produzione
37. Collodio - produzione
38. Cloranti - produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti - produzione

40. Concianti naturali e sintetici - produzione, preparazione
41. Concimi chimici - produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali e vegetali - preparazione
43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali - produzione
44. Cosmetici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45. Detergenti - produzione
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici - produzione, formulazione
47. Ebanite - produzione
48. Elettrodi di grafite - produzione
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori - produzione, formulazione
50. Esplosivi - produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo - produzione
52. Farmaceutici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
53. Fecole - produzione
54. Fenoplasti - produzione, lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio - produzione
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghie - produzione
57. Fiammiferi - produzione
58. Fibre chimiche - produzione
59. Fibre tessili - filatura, tessitura
60. Filati (vedi tessuti)
61. Formaggi - produzione
62. Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante - produzione
64. Gas povero (gas misto) - produzione
65. Gomma naturale - vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica - produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale - produzione
68. Grassi ed acidi grassi - grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
69. Grassi idrogenati - produzione
70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
71. Inchiostri - produzione
72. Intermedi per coloranti - produzione
73. Lana - carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche - produzione
75. Legno - distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino - trattamento, lavorazione
77. Linoleum - produzione
78. Lucidi per calzature - produzione
79. Mangimi semplici di origine animale - preparazione intermedia, produzione
80. Materie plastiche - produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) - lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli
82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione
84. Minerali non metallici - lavorazione, trasformazione
85. Minerali solforati - arrostimento
86. Oli di flemma (acetati di) - produzione
87. Oli essenziali ed essenze - produzione, lavorazione, deposito
88. Oli minerali - lavorazione, rigenerazione
89. Oli sintetici - produzione, lavorazione, rigenerazione

90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)
91. Ossa e sostanze cornee - deposito, lavorazione, impiego
92. Pelli fresche - deposito, trattamenti
93. Peltro (vedi leghe metalliche)
94. Pergamena e pergamina - produzione
95. Pigmenti metallici - produzione
96. Pitture e vernici - produzione, miscelazione, confezionamento
97. Piume, mezze piume e piumini - deposito e trattamenti di materiale grezzo
98. Pneumatici - produzione, ricostruzione
99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento
101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito
102. Sangue animale - lavorazione
103. Sanse - estrazione con solventi
104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
105. Sardigne
106. Scisti (vedi asfalti)
107. Seta - preparazione
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione
112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113. Torba - lavorazione
114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115. Vinacce - lavorazione

C) Attivita' industriali

1. Allevamento di animali
2. Stalla sosta per il bestiame
3. Mercati di bestiame
4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacita' interna; rigenerazione
6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie
7. Centrali termoelettriche
8. Concerie
9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
10. Distillerie
11. Filande
12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attivita'
14. Inceneritori
15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
18. Motori a scoppio: prova dei motori
19. Petrolio: raffinerie
20. Salumifici con macellazione
21. Scuderie, maneggi

22. Smerigliatura, sabbiatura
23. Stazioni di disinfezione
24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche - fasi interessate soglia quantitativa

1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione
9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
4. Alluminio - lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate - produzione
7. Bianco di zinco - produzione
8. Cacao e surrogati - torrefazione
9. Caffè e surrogati - torrefazione
10. Nocciole - tostatura
11. Calzature di cuoio - produzione
12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione
13. Cappelli - produzione
14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione
15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte 1-B)
16. Ceralacca - produzione
17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione
18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione
19. Cosmetici - formulazione
20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
21. Cremore di tartaro - produzione
22. Cuoio rigenerato - produzione
23. Detergenti - formulazione
24. Farmaceutici - formulazione
25. Fecce di vino - essiccazione
26. Formaggi - deposito
27. Frutta e verdura - deposito
28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione
30. Juta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo

33. Lana - preparazione e purificazione
34. Lana meccanizzata - lavorazione
35. Lanolina - produzione
36. Laterizi - produzione
37. Legno - ionifumazione
38. Liscivia da bucato - produzione
39. Magnesio - lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non - produzione, deposito
41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito
42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide - produzione
44. Peli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate - rifiniture
46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
47. Profumi - preparazioni
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni
49. Riso - lavorazione
50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione
51. Specchi - produzione
52. Stracci - cernita, deposito
53. Sughero - lavorazione
54. Taffeta', cerate, tele cerate - produzione

C) Attivita' industriali

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attivita'
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
12. Salumifici senza macellazione
13. Stazioni di disinfezione
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
16. Tipografie senza rotative
17. Vetriere artistiche

